REGOLAMENTO (CEE) N. 4126/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia [1], prevede all'allegato che le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia, sono ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire per il 1987 il contingente tariffario comunitario in questione;

considerando che, conformemente all'articolo 119 dell'atto di adesione della Grecia, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80 che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia, originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia [2]; che, in mancanza di un protocollo quale quello previsto agli articoli 179 e 366 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la Comunità deve prendere le misure previste agli articoli 180 e 367 del suddetto atto; che il contingente in questione si applica dunque alla Comunità a nove;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente e l'applicazione ininterrotta dell'aliquota di dazio prevista a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione di detto contingente fondato su una ripartizione fra gli Stati membri sembra idoneo a prospettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale di cui trattasi;

considerando che, in base ai dati statistici attualmente disponibili, le importazioni del prodotto in questione, in provenienza dalla Turchia, negli Stati membri si sono sviluppate come segue nel corso del 1983, 1984 e 1985 e rappresentano, rispetto alle importazioni complessive della Comunità della stessa provenienza, le percentuali indicate nella tabella seguente:

Stati membri	1983		1984		1985	
	in t	in %	in t	in %	in t	in %
Benelux	6 332	9,37	6 815	8,36	5 266	7,10
Danimarca	1 249	1,85	999	1,23	792	1,07
Germania	45 649	67,58	53 831	66,06	47 224	63,65
Francia	7 786	11,53	9 013	11,06	9 416	12,69
Irlanda	30	0,04	22	0,03	28	0,03
Italia	746	1,10	2 904	3,56	5 206	7,02
Regno Unito	5 760	8,53	7 901	9,70	6 264	8,44
Totale	67 552		81 485		74 196	

[1] GU n. L 343 del 31. 12. 1984, pag. 6.
[2] GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.

considerando che, tenuto conto di tali elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato del prodotto in questione durante il 1987 ed in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente sono approssimativamente fissate come segue:

Benelux	8,24
Danimarca	1,60
Germania	65,60
Francia	12,19
Irlanda	0,03
Italia	3,43
Regno Unito	8,91

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'81 % circa del volume contingentale;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e fino a che la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingentale sussista in uno Stato membro una rimanenza rilevante della quota iniziale, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri; che, tenuto conto del carattere stagionale delle importazioni, sembra opportuno fissare il limite di riversamento al 40 % della quota iniziale;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, il dazio della tariffa doganale comune per il prodotto sotto indicato importato nella Comunità a nove è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0201	ex 08.05 G	Nocciole, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, originarie della Turchia	25 000	0

2. Le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano di un dazio doganale uguale o inferiore secondo un altro regime preferenziale non sono imputabili sul detto contingente tariffario.

3. Il contingente tariffario è ripartito e gestito conformemente alle disposizioni in appresso.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, di 20 400 tonnellate, è ripartita tra gli Stati membri; le quote, che fatto salvo l'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1987, ammontano a:

	(in tonnellate)
Benelux	1 680
Danimarca	326
Germania	13 384
Francia	2 486
Irlanda	6
Italia	700
Regno Unito	1 818

3. La seconda parte, di 4 600 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora la quota iniziale di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, arrotondata eventualmente all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita la quota iniziale, la seconda quota prelevata da uno Stato membro risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale.

3. Se, una volta esaurita la seconda quota, la terza quota prelevata dallo Stato membro in questione risulti utilizzata fino al 90 % o più, detto Stato membro procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Detti Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1987, ecceda il 40 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1987, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1987 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1987, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'importo alla Stato membro che effettua l'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate a norma dall'articolo 3 renda possibile, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni indicate al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per la corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW